

Camera dei Deputati Assemblea

Seduta di giovedì 13 settembre '12

Interpellanza n. 2-01656 dell'on. Vanalli sulle iniziative volte a differire il termine del 30 settembre 2012 per l'approvazione dei regolamenti comunali relativi all'imposta municipale unica alla data del 31 ottobre 2012, al fine di armonizzarlo con la scadenza stabilita per l'approvazione dei bilanci preventivi

Interviene il Sottosegretario di Stato Ruperto

SAVERIO RUPERTO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, onorevoli deputati, con l'interpellanza all'ordine del giorno, l'onorevole Vanalli e altri deputati chiedono se il Governo non ritenga opportuno assumere iniziative idonee a differire alla data del 31 ottobre 2012 il termine,

già stabilito al 30 settembre, previsto per l'anno 2012 per consentire ai comuni di approvare o modificare le aliquote e le detrazioni dell'IMU, nonché il termine del 30 settembre previsto per l'adozione della delibera di ricognizione dello stato di attuazione dei programmi contenuti nel bilancio e per la verifica della sussistenza degli equilibri di bilancio, di cui all'articolo 193 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Per quanto riguarda il primo aspetto, il Ministero dell'economia e delle finanze - come ricordato testé dall'onorevole interpellante - ha già manifestato il proprio orientamento proprio in quest'Aula in occasione del *question time* di ieri.

Secondo l'interpretazione fornita, la data del 30 settembre 2012 era stata introdotta in sede di conversione del decreto-legge n. 16 del 2012, per superare i vincoli derivanti dal termine di approvazione del bilancio di previsione per l'anno 2012, fissato all'epoca al 30 giugno 2012. L'esigenza di mantenere un termine *ad hoc* per l'IMU è venuta meno nel momento in cui, per effetto dell'emanazione da parte del Ministero dell'interno del decreto ministeriale del 2 agosto 2012, il termine per l'approvazione dei bilanci di previsione è stato ulteriormente prorogato al prossimo 31 ottobre.

Secondo tale tesi, pertanto, la lettura sistematica delle diverse disposizioni consente di ritenere, anche in via interpretativa, che il termine del 30 settembre 2012 sia oggi implicitamente abrogato, in quanto si è ripristinato il normale meccanismo di correlazione temporale tra l'approvazione della deliberazione in materia di tributi locali e l'approvazione dei bilanci di previsione. In sostanza, questa correlazione sistematica, che è stabilita sempre da una norma di legge, non riceve più la deroga da *lex posterior* in quanto è venuto meno il presupposto di fatto, vale a dire che il termine fosse quello del 30 giugno. Nel momento in cui si pospone questo termine, il presupposto di fatto per l'efficacia e l'applicazione di quella norma viene meno e quindi in sostanza il termine va a prorogarsi automaticamente.

Per quanto riguarda invece lo spostamento della data per l'adozione della delibera ricognitiva dello stato di attuazione dei programmi e degli equilibri di bilancio, è da ritenere che non sussistano profili di particolare problematicità. Infatti, i comuni che abbiano già adottato il bilancio di previsione provvederanno ad accertare l'eventuale necessità di un'operazione di riequilibrio, potendo contare sulla conoscenza dei dati stimati dell'IMU più aggiornati e già diffusi di recente dal Ministero dell'economia e delle finanze.

I comuni invece che, alla data del 30 settembre 2012, non abbiano approvato il bilancio di previsione, avvalendosi con ciò della facoltà di deliberare il bilancio entro il 31 ottobre, non saranno

tenuti né potranno compiere la ricognizione degli equilibri entro il 30 settembre per mancanza del documento contabile da sottoporre alla suddetta verifica. L'ente infatti gestisce l'esercizio provvisorio per dodicesimi degli importi annuali, con riferimento alle risultanze dell'ultimo bilancio definitivamente approvato.

Pertanto, in mancanza dell'atto presupposto - ossia del bilancio di previsione, per il quale al 30 settembre sono ancora aperti i termini per l'adozione - i comuni non avranno l'onere di approvare la specifica deliberazione prevista dal citato articolo 193 del testo unico.